

M DG		
TRIBUNALE DI RIMINI		
00901462253		
N.	1526-J	
22 OTT 2019		
UGR		RUO
Funzione	Magistrato	Advv. A
Partecipazione	Schlichter	



TRIBUNALE DI RIMINI
Presidenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Rimini

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 11 - 47923 RIMINI
Tel. 0541/763396 - fax 0541/763408
tribunale.rimini@giustizia.it

Al Sig. Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Roberto Brancaleoni

Al Sig. Presidente
dell'Ordine dei Commercialisti
Prof. Giuseppe Savioli

RIMINI

OGGETTO: Formazione Protocollo per le procedure concorsuali.

A seguito della riunione congiunta del 24 settembre scorso e degli spunti di discussione emersi in quella sede, in data 18-10-2019 il **Tribunale di Rimini e la Procura della Repubblica di Rimini hanno sottoscritto l'allegato Protocollo per le attività relative alle procedure concorsuali**, recependo i suggerimenti formulati dai rappresentanti degli Ordini professionali.

Come d'accordo, il Protocollo in questione potrà essere presentato ed illustrato ai professionisti che collaborano con il Tribunale, iscritti all'Elenco dei Curatori e Commissari Giudiziali, **il giorno 11 novembre 2019 alle ore 15 presso l'Aula Q- Falcone e Borsellino del Tribunale.**

Gli Ordini Professionali vorranno cortesemente, mediante le loro segreterie, curare la convocazione dei rispettivi iscritti.

Rimini, 21-10-2019

Il Presidente del Tribunale
Dr. Francesca Miconi

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Elisabetta Melotti

M. DG TRIBUNALE DI RIMINI 09903/62202		
N. 1517		
18 OTT 2019		
TRIBUNALE DI RIMINI	CC	RUO
Funzione	Attività	Attività
Sezione Fallimentare		presso il Tribunale di Rimini

TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Fallimentare

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Rimini

**PROTOCOLLO RELATIVO AI PROFILI ORGANIZZATIVI – FUNZIONALI DELLE
ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA**

Premessa

Il presente protocollo stabilisce una serie di linee guida per garantire un efficace coordinamento nell' esercizio dei poteri, attribuiti dal legislatore al Giudice ed al Pubblico Ministero nei rispettivi ambiti di competenze, nei procedimenti relativi alla crisi di impresa.

Le linee guida, conformi ai protocolli già adottati da numerosi altri Uffici Giudiziari, mirano a garantire:

- tempestività dell' emersione della situazione di insolvenza, tramite l' iniziativa del Pubblico Ministero ai sensi dell' art. 7 RD 267/42, tra le cui finalità vi è anche incentivare l' imprenditore ad accedere a procedure alternative di risoluzione della crisi;

- rapidità ed efficienza della collaborazione tra organi della procedura e Pubblico Ministero, fin dall'immediatezza della dichiarazione di fallimento ed in pendenza delle procedure di concordato preventivo, così da assicurare tempestività delle iniziative istruttorie e delle azioni cautelari, finalizzate al recupero degli eventuali beni sottratti.

Le presenti linee guida hanno carattere meramente organizzativo e non incidono in alcun modo sull'autonomia del singolo magistrato nell' interpretazione delle norme.

Nella redazione delle linee guida sono state già considerate le modifiche, introdotte dal decreto legislativo nr. 14/19 che, peraltro, recepiscono in parte prassi già adottate nei protocolli, seguiti in plurimi Uffici Giudiziari.

Poiché la terminologia delle linee guida corrisponde a quella del RD 267/42, attualmente vigente, si precisa che, a seguito dell' entrata in vigore della nuova normativa, la parola "fallimento" deve intendersi sostituita con "liquidazione giudiziale".

Le presenti linee guida sono state trasmesse preventivamente al Presidente dell' Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Commercialisti, per consentire una preliminare interlocuzione.

A)

Segnalazioni ex art. 7 RD 267/42 dei Giudici dei procedimenti civili al Pubblico Ministero e successiva iniziativa del Pubblico Ministero

A.1) Le segnalazioni ex art. 7 provenienti dalla Sezione fallimentare

Nel corso dei procedimenti per dichiarazione di fallimento ed in caso di desistenza del creditore procedente, il Tribunale Fallimentare valuta in ogni caso se, alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economico finanziaria dell'impresa, possano comunque emergere elementi indicativi di una condizione di insolvenza. In tal caso il giudice della fase prefallimentare procede alla segnalazione ex art. 7 L.F. al Pubblico Ministero.

In attesa dell'imminente inserimento del P.M. nel sistema P.C.T., la cancelleria fallimentare trasmette, in allegato alla segnalazione, l'istanza di fallimento, tutta la documentazione necessaria depositata dall'impresa, nonché le informazioni obbligatorie acquisite dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 primo comma CCI e le ulteriori acquisite ai sensi del 6° comma dell'art. 41 stessa legge.

Il P.M., ricevuta la segnalazione, è autorizzato ad accedere ed acquisire copia degli atti del fascicolo fallimentare, senza ulteriori richieste.

La trasmissione della segnalazione da parte della Sezione Fallimentare prevede una valutazione sommaria in ordine alla sussistenza dei profili di fallibilità del debitore, senza alcun vincolo per l'Ufficio del Pubblico Ministero.

A.2) Le segnalazioni ex art. 7 L.F. del giudice dell' esecuzione immobiliare, mobiliare e dell' esecuzione presso terzi.

In caso di procedura esecutiva per credito di rilevante valore (in particolare per i crediti vantati dall' Agenzia dell' Entrate o dall' Inps) o nel caso di pluralità di procedure esecutive (orientativamente tre) incardinate nei confronti di società di capitali e/o società di persone, i giudici del contenzioso ordinario, dell' esecuzione immobiliare, mobiliare e dell' esecuzione presso terzi provvedono a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, con allegazione in copia degli atti del pignoramento.

A.3) Le segnalazioni ex art. 7 L.F. da parte del giudice di altro procedimento civile

Per quanto concerne gli altri procedimenti ordinari e i ricorsi per decreto ingiuntivo, il Giudice deve porre una particolare attenzione alle circostanze gravemente indiziarie di uno stato di insolvenza, che possa interessare una delle parti del processo, quale desumibile da eventuali allegazioni e prospettazioni delle medesime parti.

La legge 14/19 ha ampliato la previsione dell' art. 7. Attualmente il nr.2) dell' art. 7 prevede l'iniziativa del P.M. *"quando l' insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l' abbia rilevata nel corso di un procedimento civile"*.

Il secondo comma dell' art. 38 L.14/19 recita: *"l' autorità giudiziaria che rileva l' insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero"* (con conseguente superamento della limitazione al solo procedimento civile).

Di conseguenza, a seguito dell' entrata in vigore della legge 14/19, la segnalazione di cui al punto sub 3) vale anche per il giudice di un procedimento penale, comprensivo della fase esecutiva e dei procedimenti per misure di prevenzione.

A.4) L' iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento

Si premette che l' art. 38 CCI, al primo comma, recependo gli orientamenti giurisprudenziali, amplia la previsione attuale, sostituita dalla seguente: *" il P.M. presenta il ricorso per l' apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell' esistenza di uno stato di insolvenza"*.

Iniziativa del P.M. a seguito di segnalazione ex art. 7 nr.2) L.F.

L' Ufficio iscrive la segnalazione a mod. 45; il procedimento è assegnato sulla base dei criteri organizzativi.

L' Ufficio, tramite il personale della Guardia di Finanza delegato, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già agli atti, degli ultimi bilanci dell' impresa, nonché delle informazioni relative ai debitori erariali e previdenziali, alle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, nonché alle altre eventualmente utili, quali la chiusura della sede dell' impresa.

Acquisite le informazioni, ove ne ravvisi i presupposti, l' Ufficio provvede tempestivamente al deposito dell' istanza di fallimento.

Iniziativa del Pubblico Ministero a seguito di emersione di indici di insolvenza da procedimenti penali

La Procura della Repubblica si impegna ad organizzare un'attività di monitoraggio periodico dei procedimenti relativi a reati c.d. spia di situazioni di insolvenza dell' impresa (quali i reati tributari, di omesso versamento di contributi previdenziali, i reati societari, i reati di sottrazione di beni pignorati, di appropriazione indebita di beni concessi in locazione finanziaria ecc.).

Se dal monitoraggio di cui al precedente punto o da qualsiasi diverso procedimento penale (o di misura di prevenzione) emergano elementi sintomatici di insolvenza, l'Ufficio provvede a separata iscrizione di un procedimento a mod. 45, da assegnare come da criteri organizzativi.

Il fascicolo è composto da copia degli atti rilevanti del procedimento, con acquisizione, ove non già allegati, dei bilanci, delle informazioni sull'ammontare dei debiti erariali e previdenziali e sulla pendenza di eventuali procedure esecutive. All'esito degli accertamenti, ove ne ravvisi i presupposti, il Pubblico Ministero provvede tempestivamente al deposito dell'istanza per la dichiarazione di fallimento.

B)

I rapporti tra Organi delle procedure e Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi.

B.1) Attività della Procura a seguito della trasmissione della sentenza di fallimento

La Procura della Repubblica ha costituito un gruppo di p.g. - composto dal personale dell'aliquota G. di F. della locale sezione e da due appartenenti al Nucleo P.T. G. di F.-delegato agli accertamenti sui reati, inerenti le procedure concorsuali. Il gruppo è coordinato dal dirigente l' aliquota G. di F. della locale sez.p.g.

A seguito della trasmissione della sentenza di fallimento, il Procuratore iscrive un procedimento a mod. 45, assegnato ai magistrati titolari della materia, sulla base dei criteri illustrati nel progetto organizzativo dell' Ufficio.

Il numero di procedimento ed il magistrato assegnatario sono comunicati alla cancelleria del Tribunale Fallimentare, che li riporta negli atti successivamente trasmessi alla Procura, così da facilitare il flusso informativo.

Il fascicolo, iscritto a mod. 45, è trasmesso immediatamente al gruppo di p.g. che, entro un termine massimo di due settimane, consegna al curatore la documentazione estratta dalle banche dati, utili per gli accertamenti necessari alla prerelazione ed alla successiva relazione ex art. 33 ed in particolare:

- elenco dei rapporti finanziari estratto dall' Anagrafe Tributaria;
- elenchi fornitori e clienti;
- elenco atti registrati.

Il curatore potrà, altresì, chiedere alla P.G. delegata le informazioni desumibili da altre banche dati, quali: utenze attive significative per attualità e consistenza dei consumi così come evincibili dall'anagrafe tributaria; elenco beni mobili registrati acquisito dalla banca dati dell' Aci.

La p.g. dà atto della consultazione e della documentazione, consegnata al curatore, di cui allega copia informatica al fascicolo mod.45.

La p.g. acquisisce, inoltre, per l' inserimento nel fascicolo a mod. 45, i bilanci dell' ultimo triennio, la visura del registro delle imprese ed il prospetto dei collegamenti societari e delle cariche e partecipazioni dei soci ed amministratori nell' ultimo triennio.

B.2) Comunicazioni urgenti del curatore al P.M. – deposito della prerelazione

L' utilità di una prerelazione ex art. 33 RD 267/42, già prevista nei protocolli di vari Uffici Giudiziari, è stata recepita dalla legge di riforma (art. 130, primo comma, D.L.vo 14/19).

La prerelazione:

- deve essere depositata entro 30 gg. dalla dichiarazione di fallimento
- deve essere redatta sulla base dello schema che, allegato al presente protocollo, ne costituisce parte integrante.

Per garantire alla Procura di attivare indagini e di chiedere eventuali misure cautelari reali, già nell' immediatezza del fallimento, è necessario che, nella redazione dello schema, il curatore presti particolare cura ed attenzione nell' indicazione dei seguenti dati:

- Generalità complete del fallito, degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori e dei loro recapiti;
- Soggetti di riferimento esterni all' impresa (commercialisti o altri soggetti depositari delle scritture);
- Irreperibilità del fallito o degli amministratori della società fallita;
- Mancata presentazione del fallito o degli amministratori della società fallita;
- Indicatori della presenza di amministratori di fatto;
- Mancata consegna delle scritture contabili;
- Eventuali ostacoli (anche a mezzo di condotte elusive) frapposti agli accertamenti, quali la mancata trasmissione della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili;
- Indici di condotte distrattive o di altre condotte di possibile rilevanza penale (quali, a mero titolo indicativo ed in aggiunta a quelle già inserite nello schema di prerelazione allegato, cessioni di beni o di azienda o di rami di azienda per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche, riconducibili alla medesima compagine sociale della società fallita o del fallito o a soggetti collegati; distrazione mediante concessione di prestiti; mancata tempestiva richiesta del fallimento in proprio ecc.).

Qualora, fin dai primi giorni dal fallimento, il curatore abbia notizia di condotte di immediata rilevanza penale, ne anticipa la comunicazione al Pubblico Ministero, così da consentirgli l' attivazione tempestiva delle indagini, specie se il ritardo potrebbe pregiudicare eventuali azioni cautelari reali (a titolo indicativo notizie utili a recuperare beni sottratti o scritture contabili occultate ecc.). La comunicazione è trasmessa in copia anche al Giudice Delegato.

La prerelazione è depositata dal curatore sia alla cancelleria del Tribunale che alla Procura della Repubblica per la tempestiva valutazione e conseguente adozione delle iniziative istruttorie.

Il Pubblico Ministero, qualora dalle comunicazioni del curatore e dalla prerelazione emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell' art. 335 c.p.p.

B.2) Relazione ex art. 33 RD 267/42

La relazione:

- deve essere trasmessa entro 60 gg. dall' esecutività dello stato passivo;
- deve essere redatta secondo lo schema di suddivisione in capitoli e paragrafi, allegato al presente protocollo, di cui costituisce parte integrante.

Il curatore deposita la relazione sia nella cancelleria del Tribunale che nella Procura della Repubblica, unitamente agli allegati (per la Procura, fino all' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., gli allegati devono essere depositati anche su supporto informatico e devono sempre comprendere lo stato passivo).

Il curatore trasmette una segnalazione al P.M. qualora, prima del termine previsto per il deposito della relazione o delle cronologiche integrazioni, abbia conoscenza di fatti di penale rilevanza, rispetto ai quali si prospetta la possibilità di immediate indagini.

Il Pubblico Ministero, qualora dalla relazione e dalle altre comunicazioni del curatore emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell' art. 335 c.p.p.

C)

I rapporti tra Organi della procedura e Pubblico Ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato.

C.1) Fase di preconcordato ex art. 161 c.6 RD 267/42

In attesa dell' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., la cancelleria del Tribunale trasmette tempestivamente alla Procura della Repubblica in formato cartaceo copia del ricorso per il c.d. concordato in bianco e del decreto di assegnazione del termine, emesso dal Tribunale, unitamente ai bilanci allegati.

La Procura, a seguito della trasmissione, iscrive procedimento a mod. 45, il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare per l' inserimento immediato del numero in tutti gli atti successivi. Il procedimento è assegnato sulla base dei criteri organizzativi.

Il Commissario Giudiziale segnala immediatamente alla Procura della Repubblica, ai sensi dell' art. 165 c.5 RD 267/42, eventuali circostanze indiziarie di pregresse od attuali condotte distrattive od altri fatti, che possono assumere rilievo per le indagini penali.

Il P.M., ai sensi dell' art. 238 RD 267/42, ha, infatti, facoltà di aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari anche prima della dichiarazione di fallimento e comunque nel corso di una procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale comunica al P.M. il provvedimento di improcedibilità del concordato, in caso di rinuncia, antecedente o successiva al deposito della proposta e del piano.

Il Pubblico Ministero, alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite, ove ne ravvisi i presupposti, provvede tempestivamente al deposito dell' istanza di fallimento.

C.2) Fase di ammissione del concordato

In attesa dell' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., la cancelleria del Tribunale trasmette alla Procura in formato cartaceo la proposta di concordato preventivo e la relazione di attestazione ex art. 161 c. 3 R.D. 267/42, nonchè copia, eventualmente su supporto informatico, degli altri allegati.

C.3) Fasi successive

Durante tutta la fase di approvazione/omologazione/esecuzione del concordato preventivo, il Commissario, che venga a conoscenza di circostanze di possibile rilevanza penale, le segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell' art. 165 c.5 RD 267/42; in particolare, il Commissario avrà cura di depositare autonomo atto di segnalazione alla Procura della Repubblica nel caso emergano circostanze, che possano interessare ai fini delle indagini preliminari.

Il Commissario, nel redigere la relazione ai sensi dell' art. 172 RD 267/42, presta particolare attenzione nel compiere le verifiche e valutazioni, alle "*...utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie..*". Trattasi di utilità, che spesso sottendono condotte distrattive ed assumono valenza indiziaria rispetto ai reati fallimentari e quindi sono di interesse "ai fini delle indagini preliminari".

A tale fine, è opportuno che, nelle relazioni ex art. 172 RD 267/42, sia sempre predisposto un autonomo e specifico paragrafo, espressamente dedicato a tali profili, così da consentirne l' immediata valutazione da parte del Pubblico Ministero.

Il Commissario adotta analoga modalità nella relazione ex art. 173 RD 267/42.

Il Pubblico Ministero, qualora dalle relazioni del Commissario emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell' art. 335 c.p.p.

D)

Le determinazioni del Pubblico Ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta

L'efficacia dell'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori è strettamente correlata al risultato satisfattivo per la massa dei creditori, così da garantire una tutela del bene giuridico di natura non meramente sanzionatoria.

Nel corso delle indagini, la Procura presta particolare attenzione alle richieste di misure cautelari reali, ove ne emergano i presupposti rispetto a beni di significativo valore.

A tale scopo il Curatore, senza attendere il deposito della relazione, segnala immediatamente alla Procura gli eventuali elementi, sintomatici della distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni circostanza utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il P.M., salvo che per fatti di particolare tenuità, valuta se subordinare il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e comunque l'eventuale concessione delle circostanze generiche a concrete condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

E)

Verifica ed osservanza del protocollo

Sono previsti incontri, con cadenza almeno annuale, per verificare l'attuazione del protocollo, esaminare eventuali problematiche od esigenze di aggiornamento.

Agli incontri partecipano, oltre alle parti firmatarie, i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, per illustrare eventuali problemi od istanze provenienti dai professionisti, che svolgono le funzioni di Curatore e Commissario Giudiziale.


Il rispetto delle linee guida del presente protocollo costituisce elemento di valutazione per il conferimento di successivi incarichi da parte del Tribunale. La Procura, a tale fine, segnala al Tribunale eventuali significative carenze, rispetto alle linee guida, riscontrate nelle prerelazioni e relazioni.

Allegati

- 1) Premessa allo SCHEMA DI PRERELAZIONE
- 2) SCHEMA DI REDAZIONE DELLA PRERELAZIONE
- 3) SCHEMA DEI PARAGRAFI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 33 RD 267/42

Il Presidente del Tribunale

Dr. Francesca Miconi



Il Procuratore della Repubblica

Dr. Elisabetta Melotti



M DG TRIBUNALE DI RIMINI 09901402202		
N.		
1 8 OTT 2019		
UOR	UG	UO
Funzione	Indirizzo	A.
Procedura	Sezione	

TRIBUNALE DI RIMINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Sezione Fallimentare

presso il Tribunale di Rimini

ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO

PREMESSA ALLO SCHEMA DI PRERELAZIONE

La prerelazione, da redigere sulla base dello schema allegato, deve riportare, quale contenuto minimo, le seguenti indicazioni:

- a) Generalità complete del fallito, degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori, con l' indicazione domicilio
- b) Informazioni sulla reperibilità o irreperibilità del fallito o degli amministratori
- c) Circostanze dalle quali desumere la presenza di amministratori di fatto
- d) Oggetto sociale dell' impresa/società
- e) Sede ed eventuali sede operative
- f) Accessi eseguiti
- g) Se i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge siano stati consegnati; in caso di consegna parziale quali siano mancanti; se dal primo esame risultino essere stati tenuti in modo completo ed attendibile ed in caso negativo, quali siano le incompletezze e/o inattendibilità
- h) Elenco dipendenti
- i) La costituzione di altre società riconducibili all' imprenditore/amministratori o a loro familiari e loro operatività
- j) Se si tratti di società controllata o controllante
- k) Se risultino atti di cessione od affitto di azienda stipulati in epoca antecedente e prossima al fallimento
- l) Se vi siano state operazioni straordinarie
- m) Eventuali collegamenti con altre procedure concorsuali od esecutive
- n) Ammontare prevedibile del passivo, con indicazione in particolare dei debiti per imposte omesse verso l' erario e per contributi non versati all' INPS/INAIL
- o) Ammontare dell' attivo previsto desumibile dalla documentazione contabile o da altra documentazione comunque acquisita
- p) Se la fallita, in epoca anteriore e prossima al fallimento, abbia avuto il possesso di beni non rinvenuti all' atto del primo accesso ai beni immobili a vario titolo e riconducibili all' attività aziendale

q) Se risultino pagamenti anomali in epoca antecedente e prossima al fallimento

Nella predisposizione delle informazioni dovrà comunque essere privilegiata la rapidità del flusso informativo rispetto alla sua completezza, onde consentire il rapido dispiegarsi dell'attività della polizia giudiziaria, ove ritenuta necessaria da parte del P.M. a completamento od integrazione dell'attività del curatore.

Alla prerelazione dovranno essere allegati

- eventuale verbale di audizione del fallito
- visura camerale
- i bilanci del triennio
- indicazione in ordine a persone che potrebbero essere sentite

TK

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Alleg' or similar, positioned to the right of the list.

M. DG TRIBUNALE DI RIMINI 09901402202		
N.		
18 OTT 2019		
UOR	CC	MJO
Divisione	Attività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

TRIBUNALE DI RIMINI **PROCURA DELLA REPUBBLICA**
Sezione Fallimentare presso il Tribunale di Rimini

ALLEGATO 2 AL PROTOCOLLO

Schema della prerelazione

1. COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE A UFFICI POSTALI A CUI POTREBBERO PERVENIRE COMUNICAZIONI DIRETTE ALL'IMPRESA FALLITA (SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA, SEDI SECONDARIE, RESIDENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ECC.):

- effettuata ai seguenti uffici postali
- non effettuata per le seguenti ragioni:

2. ACCESSO ALLE SEDI DELL'IMPRESA

2.1. Accesso alla sede legale

- effettuato in data
- non effettuato per le seguenti ragioni:

Esito:

- sede in locali di proprietà dell'impresa
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale-----
- sede presso il seguente studio professionale / società di servizi-----
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa -----

2.2. Accesso all'eventuale sede operativa

- effettuato in data
- non effettuato per le seguenti ragioni:

Esito:

- sede operativa in locali di proprietà dell'impresa
- sede operativa in locali ancora in godimento all'impresa a titolo contrattuale:-----
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:-----

2.3 Accesso alle eventuali sedi secondarie

effettuato in data

non effettuato per le seguenti ragioni

Esito:

- sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa
- sedi secondarie in locali ancora in godimento all'impresa a titolo contrattuale:-----
- non reperibilità dell'impresa nelle sedi secondarie con relativi locali vuoti:
- non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/e seguente/i impresa/e:-----

Ulteriori date di accesso e sedi secondarie:

3. ACQUISIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni

completa

non completa

- scritture acquisite
- libro giornale aggiornato al
- schede contabili aggiornate al
- libro degli inventari aggiornato al
- libri IVA aggiornati al
- libro cespiti ammortizzabili aggiornato al
- libro contabilità di magazzino aggiornato al
- libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al
- modalità di acquisizione
- in formato cartaceo
- su supporto informatico

- iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti
- modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita
- libri sociali
- libro soci aggiornato al
- libro verbali assemblee aggiornato al
- libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al
- libro verbali collegio sindacale aggiornato al

4. RICHIESTA DELLE SCHEDE CONTABILI AI FORNITORI O AI CLIENTI DELLA FALLITA MEDIANTE LETTERE DI CIRCOLARIZZAZIONE(da effettuarsi solo in caso di

mancanza o incompletezza delle scritture contabili della Società fallita)

- non effettuata perché non necessaria
- non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare i fornitori o clienti della fallita
- effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti:-----
- effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti:
 - iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione da parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della relazione ex art.33 L.F.:-----

5. ACCESSO AL CASSETTO FISCALE

- effettuato
- non effettuato per le seguenti ragioni:
 - sono stati individuati atti registrati
 - non sono stati individuati atti registrati

6. ACCESSO AL CASSETTO PREVIDENZIALE

(da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistiti .Non sarà quindi obbligatorio l' accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

- effettuato
- non effettuato per le seguenti ragioni:-----

7. ACQUISIZIONE COPIA DEGLI ATTI REGISTRATI

- effettuata
- non effettuata perché non risultano atti registrati
- non effettuata perché non necessaria
- l'acquisizione sarà effettuata a breve

8. ACQUISIZIONE DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA

- individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti
 - non individuate le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti
- Iniziativa intraprese o previste per individuare le banche con le quali la fallita ha intrattenuto rapporti:

- accesso all'Anagrafe dei Rapporti di Conto o di Deposito (c.d. Anagrafe dei conti correnti) tramite richiesta d'informazioni all'Agenzia delle Entrate (trattandosi di conti della fallita e non di terzi)
- acquisizione delle risultanze della banca dati c.d. Anagrafe dei conti correnti da parte del gruppo p.g. operante presso la Procura della Repubblica
- richiesta d'intervento del PM a seguito di prima notizia di fatto reato
- altro:-----
- rinvenuti o acquisiti \ estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio
- richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni ma non ancora trasmessi

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- azione giudiziale
- esposto alla Banca d'Italia
- richiesta d'intervento del PM
- Altro:-----

9. ACQUISIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE BILANCI DELL'IMPRESA PUBBLICATI CON RELAZIONI INTEGRATIVE (SALVO MINOR NUMERO DI BILANCI PUBBLICATI):

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

10. ACQUISIZIONE DELLE VISURE STORICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RELATIVE ALLE IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, PARTECIPATE O COMUNQUE COLLEGATE

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:-----
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

11. ACQUISIZIONE DEL PROSPETTO CON LE CARICHE E LE PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA FALLITA DELL'ULTIMO BIENNIO IN ALTRE IMPRESE

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:-----
- sarà effettuata per la relazione ex art.33 L.F. definitiva

12. AUDIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

- effettuata
- gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni:
 - gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati
 - I tentativi di convocazione hanno avuto esito negativo perché gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati
 - è stata / sarà richiesta la convocazione da parte del Giudice delegato ex art.49 L.F. con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., per la sua comunicazione
 - è stata / sarà richiesta la convocazione da parte della locale Polizia Giudiziaria
 - in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore, con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione

13. AUDIZIONE DI DIPENDENTI O ALTRE PERSONE INFORMATE

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni:-----
- prevista audizione a breve termine

14. INFORMAZIONI SULL'EVOLUZIONE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI, DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'EVENTUALE ORGANO DI CONTROLLO NELL'ULTIMO QUINQUIENNIO

15. PRIME INFORMAZIONI ANCHE DI CARATTERE INDIZIARIO SULL'EVENTUALE PRESENZA DI ALTRI SOGGETTI CON FUNZIONI GESTORIE ANCHE DI FATTO

16. PRIME INFORMAZIONI SU SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DALLA FALLITA E SU SOCIETA' CONTROLLANTI O COLLEGATE ALLA FALLITA E SULLA STRUTTURA DELL'EVENTUALE GRUPPO

17. INFORMAZIONI SU ALTRI FALLIMENTI CHE PRESENTANO PROFILI DI COLLEGAMENTO CON IL FALLIMENTO (CON INDICAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO E DEL CURATORE FALLIMENTARE)

18. PRIME INFORMAZIONI SUL COMPIMENTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE NEI CINQUE ESERCIZI ANTECEDENTI IL FALLIMENTO (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o di rami d'azienda, conferimenti di assets aziendali, ecc)

19. PRIME INFORMAZIONI SUL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

20. PRIME INFORMAZIONI SULL'AMMONTARE DEI COSTI E DEI RICAVI E SUL NUMERO DEI DIPENDENTI NEGLI ULTIMI ESERCIZI

21. PRIME INDICAZIONI IN ORDINE ALL'AMMONTARE, ALLO STATO STIMABILE, DEL PASSIVO FALLIMENTARE E ALLA COMPOSIZIONE PROBABILE DELLO STESSO PER GRANDI CATEGORIE DI CREDITORI (ERARIO ED ENTI PREVIDENZIALI, FORNITORI, BANCHE, DIPENDENTI, ALTRI) ANCHE

EVENTUALMENTE, ALLO STATO, SOLO IN TERMINI DI PREVISIONE DI PREVALENZA

22. PRIME INDICAZIONI SULLA STRUTTURA E SUL PRESUMIBILE VALORE DELLE ATTIVITA' RINVENUTE DAL CURATORE (CON EVIDENZIAMENTO, IN PRESENZA DI AZIENDA O RAMO AZIENDALE, SE E' OGGETTO DI AFFITTO E DEL NUMERO DEI DIPENDENTI).

23. INFORMAZIONI SUI RAPPORTI PENDENTI

24. INFORMAZIONI SUI GIUDIZI PENDENTI IN CUI E' PARTE L'IMPRESA FALLITA

25 PRIME INDICAZIONI in base ad un raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi ed i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore. Evidenziazione delle voci che saranno oggetto di esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione ex art.33 L.F. finale, nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto (In buona sostanza, il Curatore dovrà indicare se dalla comparazione delle principali poste di bilancio degli ultimi esercizi emergano andamenti anomali, che potrebbero rivelarsi indicativi di condotte distrattive o volte a protrarre indebitamente la vita dell'impresa)

26. PRIME INDICAZIONI, ALLO STATO POSSIBILI, IN ORDINE ALLE CAUSE DEL DISSESTO

27. ACCERTAMENTO DI ELEMENTI CHE POTREBBERO SOTTENDERE IL COMPIMENTO DELLE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, in base al fatto che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della fallita)
- Trasferimento dell'azienda o ramo aziendale senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo

- Sottrazione di beni strumentali
- Vendita di beni strumentali senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- Mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria
- Cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o, comunque, a prezzo non congruo
- Utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo
- Svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o con un corrispettivo non congruo
- Rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate, senza congrua giustificazione economica
- Accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica
- Acquisto di beni a prezzo non congruo
- Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati
- Pagamenti preferenziali verso una determinata tipologia di creditori (es. Istituti di Credito)
- Aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di fallimento in proprio
- Ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione
- Sistemático mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e degli enti previdenziali)
- altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione

28. SUSSISTENZA DI ELEMENTI INDIZIARI O COMUNQUE DI CIRCOSTANZE DI FATTO O ELEMENTI DI CARATTERE LOGICO, CHE DEPONGONO PER LA NECESSITA' DI UNO SPECIFICO APPROFONDIMENTO, CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI PIU' FREQUENTI IPOTESI DI CONDOTTE ILLECITE (CON RISERVA DI ESAME COMPIUTO IN SEDE DI RELAZIONE EX ART.33 CO. 1 L.F. FINALE):

- mancata comparizione dell'amministratore regolarmente convocato:
- mancata consegna delle scritture contabili:

- bancarotta documentale:
- distrazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda:
- distrazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo:
- distrazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi non congrui:
- distrazione di beni oggetto di locazione finanziaria:
- distrazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo:
- distrazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo:
- distrazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo:
- distrazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica:
- distrazione mediante accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica:
- distrazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo:
- distrazione o cagionamento doloso del fallimento mediante fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per falsità dei valori dichiarati:
- bancarotta preferenziale:
- bancarotta semplice mediante aggravamento del dissesto con colpa grave o astenendosi dal richiedere il fallimento in proprio:
- bancarotta semplice mediante consumazione di notevole parte del patrimonio con operazioni manifestamente imprudenti:
- ricorso abusivo al credito:
- cagionamento del fallimento della società per effetto di operazioni dolose rappresentate dal sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e degli enti previdenziali):
- cagionamento del fallimento della società per effetto di altre operazioni dolose:
- altre fattispecie:

29. VERIFICHE CHE IL CURATORE INTENDE CDMPIERE AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART.33 CO. 1 L.F. FINALE, EVENTUALMENTE ANCHE CON L'AUSILIO DI COADIUTORE EX ART.32 CO.2 L.F., IN PARTICOLARE IN ORDINE A:

a. individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti

b. analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni, con evidenziazione di eventuali rilevanti anomalie nell'ultimo anno (o negli ultimi anni) precedente la dichiarazione del fallimento, che potrebbero sottendere, in assenza di plausibile giustificazione, condotte distrattive o dissipative (distrazioni di merci o di ricavi o vendite sottocosto avvenute senza giustificazione economica) e con l'indicazione, in caso di assenza di scritture contabili, della possibilità di individuare i fornitori dell'impresa fallita e ricostruire, attraverso l'acquisizione delle relative schede contabili intestate alla fallita, l'ammontare globale delle forniture effettuate a favore della stessa in ciascuno degli ultimi anni (per ricostruire in tal modo i ricavi di esercizio con conseguente onere degli amministratori di dimostrarne la relativa destinazione)

c. rilevamento di eventuali costi specifici di produzione, tipici del settore di attività, in base al cui andamento, nel corso degli ultimi esercizi, sia possibile calcolare con metodo induttivo (sulla base delle informazioni ricavabili da bilanci relativi ad esercizi precedenti) l'entità dei ricavi, che si sarebbero dovuti realizzare nell'ultimo o negli ultimi anni prima del fallimento, con conseguente confronto di tale risultato con i ricavi dichiarati, al fine di individuare scostamenti così rilevanti da assumere, in assenza di plausibili giustificazioni, valore indiziario di condotte distrattive

d. acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale od a soggetti collegati

e. individuazione di cessioni di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato

f. individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca)

g. individuazione di pagamenti preferenziali

h. individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili

ta

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

M DG TRIBUNALE DI RIMINI 09961402202	
N.	
18 OTT 2019	
Fluzio	Attività
F. S. C. C.	S. S. C. C.

TRIBUNALE DI RIMINI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Sezione Fallimentare

presso il Tribunale di Rimini

ALLEGATO 3 AL PROTOCOLLO

Schema dei paragrafi per la redazione della relazione ex art. 33 RD 267/42

1. PREMESSA

Contenuto: sentenza fallimento, creditore istante, organi della procedura nominati, eventuali procedure precedenti

2. ATTIVITÀ SVOLTA DAL CURATORE

Contenuto: sopralluoghi operati, inventari, persone incontrate – responsabile amministrativo, consulenti, dirigenti, dipendenti, rappresentanze sindacali - verbali redatti, convocazione amministratore, verbalizzazioni operate, attività svolte per la conservazione e custodia del patrimonio, dei supporti amministrativi elettronici, atti urgenti posti in essere, eventuale subentro in contratti on corso (energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento) valori rinvenuti durante gli accessi o consegnati dagli amministratori, apertura di conto corrente, somme versate, modalità di gestione dei rapporti di lavoro in corso, richieste alle rispettive cancellerie dei Tribunali dei certificati delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e delle cause civili in corso, visure immobiliari, PRA e registri navali operate, trascrizione della sentenza di fallimento, richieste di documentazione esterna effettuata (estratti conto bancari, previdenziali, fornitori, clienti), disponibilità acquisite a far parte del comitato dei creditori.

3. CRONISTORIA, OGGETTO SOCIALE, ORGANI SOCIALI, COMPAGINE SOCIALI

3.1. Aspetti generali

- 3.1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, evoluzione compagine sociale, successione delle cariche
- 3.1.2. Attività svolta e sedi legali ed operative
- 3.1.3. Periodo di operatività dell' azienda
- 3.1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull' appartenenza a gruppi
- 3.1.5. Struttura del gruppo e sua evoluzione

3.2. L'amministrazione ed il controllo

- 3.2.1. Tipologia di amministrazione e singoli ruoli
- 3.2.2. L'amministratore delegato
- 3.2.3. L'amministratore di fatto

- 3.2.4. Il collegio sindacale
- 3.2.5. Il procuratore
- 3.2.6. I professionisti

4. RISULTANZE CONTABILI

4.1 Premessa

Contenuto: articolazione contabile per sedi e luoghi di conservazione delle scritture contabili), strumentazione contabile utilizzata, libri sociali e contabili posti in essere, tempestività nell'aggiornamento, irregolarità formali e sostanziali riscontrate, giudizio complessivo sull'attendibilità delle scritture contabili

4.2 Contabilità mancante

4.3 Contabilità consegnata in parte

4.4 Contabilità attendibile solo apparentemente

4.5 Attività aziendale durante il "black out" contabile

5 CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO

5.1 L'analisi dei bilanci

5.2 Cause eodogene

Contenuto: interne all'azienda, struttura patrimoniale, redditività, equilibrio finanziario, management, strategia

5.3 Cause esogene

Contenuto: aspetti macro economici, di mercato di settore, eventi imprevisi o eccezionali

5.4 Tempo e cause dell'insorgere della crisi (**art. 130 comma 4**)

5.5 Tempo e cause del manifestarsi dell'insolvenza (**art. 130, comma 4**)

6 DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' FALLITA

6.1. L'attivo

6.1.1. Immobilizzazioni materiali

6.1.2. Immobilizzazioni immateriali

6.1.3. Partecipazioni

6.1.4. Crediti

6.1.5. Magazzino

6.1.6. Patrimonio netto

6.1.7. Confronto volume di affari/risultati di bilancio

6.2. Il passivo

6.2.1. Indicazione sommaria dei dati

6.2.2. Le categorie dei creditori

6.2.3. I fornitori

6.2.4. I dipendenti

6.2.5. Banche ed altri istituti di credito

6.2.6. Debiti erariali e previdenziali

6.2.7 In particolare l' IVA

6.2.8. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

6.3. La situazione patrimoniale rettificata

Contenuto: L'ammontare effettivo dell'attivo e del passivo dopo le rettifiche operate dal Curatore a seguito delle proprie indagini e verifiche

7 I RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

7.1. Rapporti giuridici pendenti passivi

7.2 Rapporti giuridici pendenti attivi

8 PENDENZE GIUDIZIARIE

9 ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE

10 RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI (Art. 130, commi 4 e 5)

10.1 Diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa

10.2. Responsabilità del fallito

10.3. Responsabilità degli amministratori

10.4. Responsabilità dei soci

10.5. Responsabilità degli amministratori con delega

10.6. Responsabilità degli organi di controllo

10.7. Responsabilità di estranei

10.8. Amministratori di fatto

10.9. Responsabilità degli amministratori delle altre società del gruppo

10.10. Responsabilità per attività di direzione e coordinamento

10.11 Altre informazioni utili ai fini delle indagini preliminari in sede penale

10.12. Pagamenti preferenziali

10.13. Atti distrattivi

10.14. Perdita del capitale sociale ed aggravamento del dissesto

10.14.1. Operazioni sospette

10.14.2. Operazioni straordinarie

10.14.3 . Operazioni a parti correlate

10.14.4. Spese anomale

10.14. 5. Altre operazioni sospette

7. CONCLUSIONI

ALLEGATI

